

N. R.G. ■■■2/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ■■■2/2020 promossa da:
■■■■■ SRL (C.F. 0■■■■■), con il patrocinio
dell'avv. STIAFFINI NICOLA

ATTORE

contro

■■■■■ SPA (C.F. ■■■■■), con il patrocinio dell'avv.
■■■■■

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Premesso che ■■■■■ s.r.l. ha convenuto in giudizio ■■■■■ s.p.a., per sentire:

*“**accertare e dichiarare** la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti posti dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione ai rapporti bancari dedotti in atti e per il periodo ivi documentato (c/c 46■■■■■ c/anticipi su effetti sbf 48■■■■■ c/anticipi su effetti sbf n. 10■■■■■3 ed i n. 46 finanziamenti/anticipi), perché privi di idonea pattuizione scritta, a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale, di commissione massimo scoperto, di Commissione di Affidamento (o locuzione equivalente), di capitalizzazione infrannuale delle competenze debitorie ed a titolo di spese e commissioni, il tutto per le ragioni dedotte in narrativa ed oltre il riconoscimento degli interessi sui saldi attivi alla medesima aliquota già applicata dalla convenuta, e quindi e per l'effetto **quantificare** l'esatto importo del saldo complessivo del c/c 460■■■■■ alla data di sua estinzione del 8/4/2019, come depurato da ogni illegittimo interesse,*



*spesa, commissione, capitalizzazione infrannuale delle competenze passive, ivi comprese quelle prodotte dagli altri rapporti bancari dedotti in atti ed ivi addebitate per il periodo documentato in causa, riconoscendo all'attrice la medesima aliquota sugli interessi creditori già applicata dalla convenuta sui corretti saldi ricalcolati, e quindi **condannare** la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 271.079,04, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che si ritenesse di Giustizia, il tutto oltre le spese tecniche del caso per € 7.900,00 (al netto dell'iva, v. doc/22), gli interessi moratori ex DL 132/14 dalla domanda (a far data dal tentativo di conciliazione) all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.2008).”*

La parte attrice ha esposto di aver intrattenuto i seguenti rapporti con la banca convenuta:

- (i) c/c di corrispondenza 460 [REDACTED] (**doc. 3:** contratto datato 27.01.2017; **doc. 4:** e/c 46 [REDACTED] dal 01.04.2004 al 08.04.2019) cui erano collegati il c/anticipi su effetti sbf 48 [REDACTED] (**doc.5:** movimentazione 48 [REDACTED] dal 31.12.2005 al 10.08.2010) e il c/anticipi su effetti sbf n. 10 [REDACTED] (**doc. 6:** contratto datato 12.12.2012; **doc. 7:** movimentazione 10 [REDACTED] dal 20.12.2012 al 29.03.2019);
- (ii) n.46 contratti di finanziamento/anticipo (**doc. 8:** contratto quadro del 26.06.2014 e **doc. 9:** movimentazione singoli anticipi) identificati con i seguenti numeri: EUR [REDACTED] 1; EUR 0 [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR 0 [REDACTED]; EUR 06804/002031817; EUR 06804/002080405; EUR 0 [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR 06804/002149802; EUR 0 [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] 4; EUR [REDACTED] 7; EUR [REDACTED] 0; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] 5; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] 5; EUR 0 [REDACTED] EUR [REDACTED]; EUR 0 [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] 3; EUR [REDACTED]; EUR [REDACTED] 7; EUR [REDACTED] 75; EUR [REDACTED]



0 [REDACTED]; EUR 005 [REDACTED] e le cui competenze bancarie sono state sistematicamente addebitate sul c/c di corrispondenza n. 46 [REDACTED].

Tali rapporti sono stati chiusi a saldo zero:

- il cc di corrispondenza n. 460 [REDACTED] è stato estinto il 08.04.19;
- il c/anticipi su effetti sbf 482 [REDACTED] è stato estinto il 10.08.10;
- il c/anticipi su effetti sbf n. 102 [REDACTED] è stato estinto il 29.03.19;
- l'ultimo anticipo / finanziamento oggetto di contestazione è stato estinto il 19.03.14.

A seguito della parziale evasione della richiesta ex art. 119 TUB da parte della banca è stato appurato che:

1) il **contratto di conto corrente n. 46 [REDACTED]** (estinto in data 8 aprile 2019) non è stato stipulato per iscritto ed è privo di documentazione fino al 27 gennaio 2017, quando le parti hanno sottoscritto, per la prima volta, il contratto sub doc. 3;

2) il **conto anticipi su effetti sbf n. 48 [REDACTED]** (estinto il 10 agosto 2020) è privo di pattuizione scritta, in ordine alle spese di tenuta del conto (dal I trimestre 2006, fino al II trimestre 2010), all'entità e modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto (III trimestre del 2006), alla Commissione utilizzi oltre disponibilità (applicata nel III° trim. 2009, I° II° e III° trim. 2010); alla "*Commissione disponibilità f.di (DIF)*" (*applicata dal III° trim. 2009 al III° trim. 2010*); oltre alle aliquote ultralegali impiegate per conteggiare gli interessi debitori e all'addebito trimestrale sistematico delle competenze conteggiate dalla banca

3) **conto anticipi su effetti sbf nr. 10 [REDACTED]** (estinto con saldo pari a zero il 29.03.2019) è privo di valide pattuizioni scritte fino al 30 gennaio 2017 (v. *contratto di affidamento* sub doc. 17) in merito alle seguenti voci:

- cd. '*Commissione disponibilità immediata fondi (DIF)*' applicata dal quarto trimestre 2012;
- aliquote ultralegali impiegate per conteggiare gli interessi debitori discendenti dagli utilizzi nei limiti dell'apertura di credito (concessa sul c/anticipi 10 [REDACTED] a partire dal 19.12.2012).

È inoltre illegittimo, perché mai autorizzato, l'addebito trimestrale sistematico delle competenze conteggiate dalla banca in afferenza al rapporto de quo, sul c/c di corrispondenza nr. 46 [REDACTED];

4) i **46 finanziamenti/anticipi** (tutti estinti con saldo pari a zero) sono privi di pattuizione scritta, sia per le spese rendicontate nei prospetti periodici che per le aliquote ultralegali impiegate per conteggiare gli interessi debitori, che in ordine all'addebito delle competenze conteggiate dalla banca sul c/c di corrispondenza



nr. 46 [REDACTED].

La parte attrice ha proposto, quindi, le seguenti contestazioni:

1) assenza di valida e idonea pattuizione scritta in merito alle condizioni del rapporto di conto corrente n. 46 [REDACTED] e dei conti anticipi n. 48 [REDACTED] e 10 [REDACTED] e i finanziamenti, con la conseguenza che gli interessi ultralegali da parte della banca non sono stati concordati per iscritto;

2) nel contratto di conto corrente fino al 27 gennaio 2017 manca una pattuizione inerente alla capitalizzazione degli interessi;

3) nullità delle seguenti commissioni:

- commissione massimo scoperto (CMS), applicata sul cc 46 [REDACTED], dal II trim. 2004 al II trim. 2009, per € 16.007,59;
- commissione massimo scoperto (CMS), applicata sul c/anticipi su effetti sbf 48 [REDACTED] nel III trim. 2006 per € 527,29;
- commissione disponibilità immediata fondi (DIF e/o CDF) applicata sul cc 46 [REDACTED], dal III trim. 2009 al IV trim. 2016, per € 17.466,97;
- commissione disponibilità immediata fondi (DIF) applicata sul c/anticipi su effetti sbf 48 [REDACTED], dal III trim. 2009 al III trim. 2010, per € 670,79;
- commissione disponibilità immediata fondi (DIF e/o cd CDF) applicata sul c/anticipi su effetti sbf 10 [REDACTED], dal III trim. 2009 al IV trim. 2016, per € 14.199,81.

Nella specie non è dato comprendere, né è stato altrimenti documentato, come sia stata applicata la CMS, né risulta precisato il periodo di riferimento della sua rilevazione. La non debenza della CMS consegue non solo alla mancata pattuizione per iscritto, ma anche all'assenza di causa giustificatrice. Deve essere, quindi, epurato dal calcolo finale l'importo di € 48.872,45 (di cui € 16534,88 per CMS ed € 32.227,57 per CDF);

4) in relazione al c/anticipi su effetti sbf nr. 48 [REDACTED], dal I trimestre 2006 al III° trimestre 2010, devono essere detratti **€ 24.355,67** per:

- “*Spese di tenuta conto trimestrali*”, dal I trim. 2006 al III trim. 2010, per € 2.512,30;
- “*Commissioni di massimo scoperto*”, conteggiate nel III trim. 2006, per € 527,29;
- “*Commissioni utilizzi OLTRE disponibilità f.di?*”, relative al III° trim. 2009, nonché al I, II e III trim. 2010, per € 278,00;



- “*Comm. disponibilità immediata fondi (DIF)*”, dal III trim. 2009 al III trim. 2010, per € 670,79;
 - interessi debitori conteggiati in eccesso, a partire dal 01/01/2006 al 10/08/2010, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del saggio legale tempo per tempo vigente, per € 20.637,29;
- 5) in relazione al c/anticipi su effetti sbf nr. 10 [REDACTED], devono essere computati **€ 41.661,80**, e in particolare:
- “*Comm. disponibilità immediata fondi (DIF)*”, computate dal 19/12/2012 al 29/01/2017, per € 14.199,81;
 - interessi debitori “entro fido” conteggiati in eccesso, dal 20/12/2012 al 29/01/2017, rispetto a quelli rideterminati, ex art. 117 co 7 lettera a) TUB, al tasso di rendimento nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi antecedenti l’inizio di ciascun periodo di riferimento,
- 6) in relazione ai quarantasei finanziamenti/anticipi oggetto di contestazione, per complessivi **€ 18.565,17** e in particolare:
- interessi debitori conteggiati in eccesso, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del saggio legale tempo per tempo vigente, per € 13.362,77;
 - spese, che hanno trovato rendicontazione nei prospetti competenze dei suddetti finanziamenti/anticipi, per € 5.202,40;
 - commissioni che hanno trovato diretta contabilizzazione tra i movimenti del c/c 46 [REDACTED], per complessivi **€ 6.384,21**e precisamente per “*commissioni su eff. presentati sbf/ dopo incasso*” (€ 4.310,82), “*commissioni insoluto riba - sbf*” (€ 356,86), “*commissioni su carico documenti anticipati*” (€ 374,11), “*commissioni su proroga documenti*” (€ 142,33), “*commissioni e spese op. con l'estero*” (€ 1.200,09),
- 7) in relazione alla movimentazione del c/c 46 [REDACTED], sin dal II trim. 2004, ed alle relative aperture di credito ivi regolate nel medesimo periodo, per complessivi **€ 172.362,41** e in particolare per:
- “*Spese di tenuta conto trimestrali*” , dal II trim. 2004 al IV° trim. 2016, per € 9.934,05;
 - “*Commissioni di massimo scoperto*”, dal II trim. 2004 al II trim. 2009, per € 16.007,59;
 - “*Commissioni utilizzi OLTRE disponibilità f.dì*”, dal III trim. 2009



al III trim. 2012, per € 3.917,11;

- “*Comm. disponibilità immediata fondi (DIF)*”, dal III trim. 2009 al IV trim. 2016, per € 17.466,97;

- “*Commissioni di istruttoria veloce*”, dal IV trim. 2012 al III trim. 2014 e nel II trim. 2015, per € 1.600,00.

- interessi passivi per complessivi € 123.436,69, corrispondenti agli interessi passivi conteggiati in eccesso, nell'intero periodo oggetto di causa, rispetto a quelli rideterminati, sui corretti saldi ricalcolati, (adottando dal 01/04/2004 al 26/01/2017, in sostituzione delle aliquote debitorie originariamente impiegate, il saggio legale tempo per tempo vigente; con esclusione degli effetti della capitalizzazione infrannuale per le competenze bancarie debitorie illegittimamente 19 adottato dalla banca dal 01/04/2004 al 27/01/2017);

8) occorre, poi, rideterminare (in relazione al c/c 46 [redacted] e per l'intero periodo oggetto di causa, cioè dal 01.04.2004 al 08.04.2019) l'entità degli interessi attivi sui corretti saldi ricalcolati, per una ulteriore differenza a favore della società correntista corrispondente in € 7.749,7821.

La parte attrice ha, quindi, rilevato che, in applicazione di tali criteri e rettifiche, quindi, il corretto saldo del rapporto di c/c nr. 46 [redacted] alla data del 8/4/2019, è a suo favore per l'importo di € **271.079,04**, in luogo dell'apparente ed errato saldo zero individuato nell'ultimo estratto conto di chiusura (datato 30.04.2019), cui aggiungere gli interessi ex D.L. n. 132/2014.

La parte attrice è stata dichiarata fallita, in pendenza del presente giudizio, successivamente riassunto da parte della Curatela.

Rilevato che si è costituita [redacted] s.p.a., la quale, a fronte delle domande di parte attrice, ha sollevato le seguenti eccezioni:

1) incompetenza del Tribunale di Prato, in favore del Tribunale di Milano o, in via subordinata, in favore del Tribunale di Bologna: nella ricontrattualizzazione del 27 gennaio 2017, relativa al conto corrente ordinario (sul quale venivano girocontate le competenze anche dei due conti accessori) (**doc. 3 parte attrice**) all'art. 16, è previsto quale foro competente a conoscere delle eventuali controversie insorte tra le parti, quello ove la Banca ha la sede legale (attualmente Milano) ma anche Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Toscana. La medesima clausola si ritrova nel contratto di apertura del conto accessorio n. 10 [redacted] (all'art. 16, **doc. 6 parte attrice**) nei contratti di



affidamento prodotti. Si tratta, peraltro, di clausole sottoscritte ex art. 1341 c.c.;

2) eccezione di prescrizione: le contestazioni di parte attrice non possono concernere il decennio anteriore alla ricezione, da parte della Banca, della lettera di diffida avvenuta in data 28 giugno 2018 per i conti correnti ed in data 17 luglio 2018 per i contratti di finanziamento/anticipo, essendo ormai caduta in prescrizione ogni istanza relativa al periodo precedente. La banca convenuta ha richiamato, quindi, Cass. S.U. n. 24418 del 2010, con la distinzione tra atti solutori e atti ripristinatori, evidenziando come sul punto l'onere della prova gravi sulla parte attrice. Inoltre, la data di decorrenza del presunto diritto di parte avversaria alla ripetizione degli interessi passivi capitalizzati dalla banca coincide con quella in cui il diritto di ripetizione è sorto;

3) è onere del correntista produrre in giudizio la documentazione contrattuale idonea a sostenere le proprie pretese, soprattutto quando chiede di accertare e dichiarare la nullità dei contratti stessi e delle clausole in essi contenute, con la conseguente necessità di produrre il contratto costitutivo del rapporto e tutti gli estratti conto;

4) le condizioni applicate sono state portate a conoscenza del correntista mediante l'invio degli estratti conto e di tutte le informative, nonché attraverso la loro pubblicazione nei locali della banca. La parte convenuta ha poi richiamato la giurisprudenza, secondo la quale è necessario valutare le pattuizioni tra le parti, e la loro legittimità, delle principali voci di spesa unicamente facendo riferimento al conto corrente ordinario, e non richiedendo espressa pattuizione per quanto riguarda il conto anticipi, atteso che il conto anticipi ha natura meramente tecnica di contabilizzazione, ma non costituisce un autonomo rapporto bancario tra le parti (App. Milano, 10 ottobre 2018), nonché Cass. 13449/11);

5) infondatezza delle contestazioni inerenti all'applicazione di interessi anatocistici: a decorrere dal 1° luglio 2000 tutti i rapporti bancari sono stati gestiti in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Inoltre, nella ricontrattualizzazione del conto corrente ordinario, nel contratto di apertura del conto corrente n. 10 [REDACTED], all'art. 8, e in tutti i contratti di affidamento prodotti, viene pattuita la clausola relativa alla pari periodicità di capitalizzazione di interessi debitori e creditori. In relazione al periodo anteriore al 30 giugno 2000, ad avviso di parte convenuta, non sarebbe configurabile l'anatocismo, considerato che (v. pag. 29 comparsa di costituzione e risposta): *“Il noto revirement della Corte di Cassazione in materia di anatocismo, intervenuto all'inizio del 1999, ha fatto emergere un profondo equivoco, dal*



quale sono poi derivate tutte le controversie e le questioni dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. In realtà, come è stato evidenziato da autorevole dottrina e recepito da alcuni giudici di merito (Corte Appello Torino, 7 maggio 2004; Tribunale di Roma, 11 novembre 2004), nel caso di conto corrente bancario aperto non è neppure possibile parlare di anatocismo, da un punto di vista giuridico La somma addebitata in conto e corrispondente agli interessi maturati nel trimestre produce infatti interessi, non perché siano gli stessi interessi a generarne altri, bensì perché si tratta di un'utilizzazione dell'apertura di credito che viene remunerata." L'anatocismo post 2014 - con la modifica dell'art. 120 T.U.B. - è, in ogni caso, pienamente legittimo, dovendosi, peraltro, ritenere che, prima dell'entrata in vigore della nuova delibera CICR (3 agosto 2016) dovessero trovare applicazione le disposizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Difatti, per effetto della delibera CICR 3 agosto 2016 è stata attribuita al cliente la facoltà di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata da subito sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito sia stato effettuato;

6) infondatezza delle contestazioni relative alle spese (legittimamente pattuite) e alla commissione di massimo scoperto, che in ogni caso ha trovato applicazione ai rapporti oggetto di causa se ed in quanto pattuita tra le parti;

Ritenuto che la presente causa ha per oggetto l'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 46 [redacted] e dei rapporti di conto corrente anticipi n. 48 [redacted] e n. 10 [redacted] (estinti), nonché di quarantasei contratti di finanziamento/anticipo.

Tutti i rapporti bancari oggetto di causa sono stati estinti.

Secondo quanto precisato dal c.t.u. (pag. 3 relazione) tutte le competenze dei rapporti di anticipo e di finanziamento confluivano sul conto corrente n. 46 [redacted] ("Il conto corrente ordinario n. 46 [redacted] è in stretto collegamento con tutti gli altri conti perché ogni competenza e spesa ad essi afferente veniva automaticamente fatta transitare sul conto ordinario per cui sostanzialmente, i conti anticipi e di finanziamento erano conti tecnici nei quali non venivano addebitate le spese di utilizzo.").

In via preliminare, occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.

Sul punto occorre rilevare che, a seguito della questione di nullità ex art. 1341-1342 c.c. della clausola relativa al foro convenzionale contenuta nei contratti prodotti da parte convenuta sub doc. 2, 5, 6, 7 e 9 (rilevata *ex officio* con l'ordinanza del 12 luglio 2021), la parte convenuta ha insistito, in comparsa conclusionale,



sull'eccezione di incompetenza, richiamando la clausola n. 16 dei doc. 3 e 6 di parte attrice.

In particolare, la banca convenuta ha evidenziato che: *“Ancora una volta, ricordiamo che nella ricontrattualizzazione del 27 gennaio 2017, relativa al conto corrente ordinario (sul quale venivano girocontate le competenze anche dei due conti accessori), all'art. 16, è previsto quale foro competente a conoscere delle eventuali controversie insorte tra le parti, quello ove la Banca ha la sede legale (attualmente Milano) ma anche Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Toscana. La medesima clausola si ritrova nel contratto di apertura del conto accessorio n. 10 [REDACTED] (all'art. 16).*

La Banca ha fondato la propria eccezione di incompetenza territoriale sui contratti che si riferiscono ai conti correnti (doc. 3 e 6 di controparte) e non sui contratti di affidamento.

Infatti è al contratto di conto corrente che bisogna guardare quando si deve stabilire la competenza, cioè al rapporto principale.

Alla luce di quanto sopra esposto, è di palmare evidenza l'incompetenza dell'Ill.mo giudice adito.”

La competenza del tribunale adito deve essere, tuttavia, confermata alla luce delle seguenti considerazioni.

Concentrando l'esame sulla clausola n. 16 del doc. 3 di parte attrice si legge che: *“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il foro competente in via esclusiva per le azioni promesse dal Correntista è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma anche uno qualunque dei seguenti altri fori Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria ... La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Correntista, a sua scelta, oltre che presso il Foro ove la banca ha la propria sede legale attualmente: Roma anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora il Correntista sia persona fisica per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Correntista medesimo.”*

In sostanza, laddove sia il correntista ad agire nei confronti della banca, *per ogni controversia* che potesse sorgere con quest'ultima sono indicati (non un uno), ma più fori e cioè:

- quello della sede della banca (Roma al momento della conclusione del contratto e successivamente Milano)
- Bologna nell'ipotesi di controversie relative a rapporti intrattenuti nelle filiali



ubicare in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire nei confronti del correntista, *a sua scelta*, può agire:

- nel luogo in cui ha sede la banca (Roma, al momento della conclusione del contratto e successivamente Milano) o in uno dei seguenti fori:
- Torino
- Milano
- Verona
- Treviso
- Trento
- Bologna
- Ravenna
- Firenze
- Perugia
- Pescara
- Roma
- Napoli
- Catania
- Palermo
- Cagliari;
- in uno di quelli previsti dalla legge.

In sostanza, per tutte le controversie intraprese dal cliente nei confronti della banca il *foro esclusivo* sarebbe costituito, ad avviso di parte convenuta, dalla sede della banca o in alternativa da quello di Bologna.

Nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire nei confronti del cliente il *foro esclusivo*, viene individuato, invece, in sedici tribunali, oltre a tutti quelli previsti dalla legge.

È da ritenere, tuttavia, che la clausola appena descritta non sia idonea a radicare un foro esclusivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, c.p.c., ma stabilisca, invece, una pluralità di fori alternativi rispetto a quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

A tal fine occorre richiamare l'art. 29 c.p.c., dove è previsto che: “*L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.*”

Tralasciando il riferimento dell'art. 29 c.p.c. a *uno o più affari determinati* - mentre l'art. 16 delle condizioni generali dei contratti sub 3 e 6 di parte attrice fanno riferimento a *ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca* – si rivela



dirimente la considerazione che l'*esclusività* del foro è incompatibile con qualsiasi regime di alternatività come quello delineato nella condizione generale in esame, tanto in relazione alle controversie proposte dal cliente, che a quelle proposte dalla banca.

L'art. 29, comma 2, c.p.c. si riferisce, infatti, alla competenza *esclusiva* del giudice designato. Non è invece possibile un regime di esclusività ripartito tra due giudici distinti come quello evocato nella condizione generale in esame in riferimento a tutte le controversie proposte dal correntista.

Il regime di esclusività del foro è, infatti, antitetico rispetto a quello dell'alternatività, dovendosi ritenere, quindi, che in presenza di due fori designati alternativamente dalle parti la competenza del giudice indicato sia riconducibile alla previsione contenuta nell'art. 29, comma 1, c.p.c. come foro convenzionale, ma non possa trovare applicazione, invece, il regime di esclusività sancito nell'art. 29, comma 2, c.p.c.

Tale conclusione è avallata anche dalla cd. interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.) interna alla stessa condizione generale, dove:

- in caso di controversie instaurate dal cliente sono previsti due fori alternativi;
- in caso di controversie instaurate dalla banca sono previsti ben sedici fori alternativi, ai quali si aggiunge *uno qualunque dei fori previsti dalla legge*.

La stessa divaricazione dei fori indicati all'interno della medesima clausola porta a riqualificarne il contenuto come volto a disciplinare una pluralità di fori convenzionali alternativi a quelli previsti negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., mentre non configurabile alcuna pretesa di esclusività in ordine ai fori ivi indicati.

Considerato, quindi, che la parte attrice ha convenuto la banca, nel foro in cui è sorta l'obbligazione restitutoria (cioè nel circondario del tribunale in cui si trova la filiale presso la quale ha avuto esecuzione il rapporto contrattuale) sussiste la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Venendo al merito, le contestazioni di parte attrice si incentrano, in via principale, nell'assenza dei contratti scritti, con la precisazione che per il conto corrente di corrispondenza n. 46 [REDACTED] (estinto in data 8 aprile 2019) si ha una pattuizione scritta dal 15 luglio 2015 (doc. 7 di parte convenuta e pag. 5 rel. c.t.u.), mentre per il contratto conto anticipi su effetti sbf nr. [REDACTED] (estinto il 29.03.2019) risulta una pattuizione scritta sub doc. 5 di parte attrice, risalente al 30 maggio 2014.

Sono stati, poi, prodotti ad opera della parte attrice gli estratti conto relativi ai rapporti di causa sub doc. da 4 a 7.

Ciò premesso occorre soffermarsi sul **rapporto di conto corrente n.**



46██████, considerato che come rilevato dal c.t.u. (v. *supra*) gli altri rapporti integravano dei cd. conti tecnici, con la conseguenza che solo sul primo confluivano le rimesse e gli addebiti relativi agli anticipi e finanziamenti.

Rispetto al decennio rilevante ai fini del presente giudizio – che deve essere calcolato a decorrere dalla pec 25 giugno 2008, v. *infra* sull'eccezione di prescrizione – emerge che la prova scritta del rapporto n. 46██████ si abbia solo a decorrere dal 15 luglio 2015, con la conseguenza che si pone la questione relativa alla possibile applicazione dei criteri ex art. 117, comma 7, T.U.B. per il periodo compreso tra il 25 giugno 2008 e il 15 luglio 2015.

Occorre evidenziare come a fronte della contestazione di parte attrice relativa all'assenza della pattuizione scritta delle condizioni contrattuali nel periodo appena evidenziato, le eccezioni di parte convenuta sono state alquanto generiche, limitandosi a richiamare una serie di pronunce giurisprudenziali.

Tuttavia, risulta dagli atti di causa che la parte attrice, prima di instaurare il presente giudizio abbia trasmesso alla parte convenuta, in data 28 giugno 2018 (v. doc. 10 di parte attrice) una pec considerata dalla stessa parte convenuta atto interruttivo della prescrizione), con la quale è stata chiesta l'acquisizione di copia del contratto di *accensione per ogni rapporto*.

La banca convenuta si è, tuttavia, limitata a invocare l'onere della prova gravante sulla controparte, senza allegare alcuna circostanza volta a contestare, in modo puntuale, quanto allegato, a sua volta, dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio in relazione alla mancata pattuizione per iscritto delle condizioni relative al contratto di conto corrente n. 46██████ per un periodo significativo di svolgimento del rapporto contrattuale e alle motivazioni della mancata consegna di tale contratto pur a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. della parte attrice. Con particolare riferimento alla norma appena richiamata la parte convenuta non ha neppure eccepito il decorso del decennio previsto per la conservazione dei documenti, ma si è limitata a invocare che l'onere della prova spettava alla parte attrice. Con tali difese, tuttavia, la parte convenuta non risulta aver, specificamente, contestato, in primo luogo, la circostanza inerente alla mancata stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente e, con essa, la prova della pattuizione in forma scritta delle relative condizioni.

In secondo luogo, in relazione ai fatti cd. negativi (*i.e.* mancata stipulazione in forma scritta del rapporto di conto corrente bancario) occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione, la quale ha evidenziato che: “*se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di*



previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza n.13533 del 30/10/2001 sulla prova dell'inadempimento).” (Cass., n. 24051 del 2019).

Tenendo conto di quanto precisato dal giudice di legittimità, nell'ipotesi in cui il cliente convenga in giudizio la banca e affermi l'inesistenza della pattuizione scritta delle condizioni applicate a un determinato rapporto bancario, occorre verificare – tanto più nelle ipotesi in cui la parte attrice si sia attivata per tempo per chiedere, ex art. 119 T.U.B., la copia dei contratti bancari - entro quali limiti la banca, quale operatore professionale che dispone della copia dei contratti che hanno costituito i rapporti bancari con la propria clientela, sia tenuta produrne copia in giudizio, in virtù del cd. principio di vicinanza della prova.

A tal fine occorre partire dalla previsione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. che ha imposto *l'indicazione del tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.* Il principio di vicinanza dell'onere della prova deve essere, infatti, calibrato, anche in termini sistematici, con le regole formali che disciplinano la conclusione dei rapporti bancari.

Nel caso di specie la parte attrice ha prodotto sub doc. 4 gli estratti conto a decorrere dal 31 maggio 2004, mentre la parte convenuta non ha fatto alcuna allegazione in ordine alla data in cui è sorto il rapporto di conto corrente n. 46 [REDACTED] e non ha, di conseguenza, allegato che la stipulazione sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.B.

In conclusione, occorre evidenziare come, nel presente giudizio:

- da un lato, la parte attrice si sia attivata per ottenere ex art. 119 T.U.B. la documentazione inerente ai rapporti oggetto di causa e
- la parte convenuta, dall'altro lato, non solo non abbia contestato che la mancanza (di copia) del contratto scritto con il quale è stato costituito il rapporto fosse riconducibile al suo perfezionamento in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.B. (o comunque ad altre circostanze che, in ragione del carattere risalente del rapporto contrattuale, precludessero da parte della banca la disponibilità di copia del contratto), ma abbia prodotto, a sua volta, documentazione scritta inerente alle condizioni applicate al rapporto oggetto di causa.

Deve, quindi, ritenersi (anche) alla luce del principio di vicinanza della prova richiamato da Cass., n. 24051 del 2019 che l'onere della prova relativo alla



pattuizione scritta delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente oggetto di causa incombeva sulla banca convenuta e non sulla parte attrice.

Ciò premesso, per verificare l'effettivo saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, sul quale – come già rilevato – confluivano le competenze relative a tutti gli altri rapporti occorre tenere conto delle risultanze del c.t.u., il quale ha evidenziato che:

- **Il c/c 4** [redacted] è stato regolarmente pattuito per iscritto a far data dal 15/07/2015 (doc.7 di parte convenuta). A tal riguardo, e contrariamente da quanto ritenuto da parte convenuta, si evidenzia che il doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta datato 27.06.2014 non contiene alcuna pattuizione dei tassi di interesse debitori essendo infatti un contratto di affidamento per elasticità di cassa.
- **Il c/c 1** [redacted] estinto il 29/03/2019, è stato pattuito per iscritto in data 30/05/2014 (doc. 5 di parte attrice)
- **Il c/c 4** [redacted] estinto il 10/08/2010, non è risultato essere mai pattuito per iscritto
- Per i **conti di finanziamento/anticipi** le competenze sono da ricalcolare per il periodo 27/06/2008 sino al 20/03/2014.

Il c.t.u. ha quindi proceduto eliminando l'effetto anatocistico sul c/c n. 46 [redacted], ricalcolando i tassi ultralegali ad esso *medio tempore* imputati, depurando il conto corrente degli interessi maturati sui conti anticipi n. 10 [redacted] e n. 48 [redacted] e dei finanziamenti/anticipi, per poi imputare le competenze ricalcolate a capitalizzazione semplice dei conti di finanziamento/anticipi ed eff. Sbf.

L'importo così ottenuto – così come precisato in sede di integrazioni da parte del c.t.u. alla data di chiusura dei conti correnti – segna un saldo positivo di € 180.504,10 in favore del cliente. A tal proposito, anche in relazione a quanto eccepito, all'udienza odierna da parte convenuta, si richiama quanto evidenziato dal c.t.u. (*supra*) in ordine al doc. 6 di parte convenuta e che riguarda un affidamento di € 5.000,00 (cui il c.t.u. fa riferimento come affidamento per elasticità di cassa) inidoneo, come tale, a fungere da riferimento per anticipare (da un punto di vista temporale) rispetto alle evidenze del doc. 7 di parte convenuta – dove risultano pattuiti (anche) i tassi del conto corrente n. 460 [redacted] - il calcolo di quanto dovuto secondo le pattuizioni convenzionali.

Considerato che non è contestato che il saldo riportato dalla banca al momento della chiusura dei rapporti oggetto di causa fosse pari a zero risulta, altresì, provato il pagamento dell'importo ricalcolato dal c.t.u., che deve essere riconosciuto in favore della parte attrice. La domanda di quest'ultima è, pertanto, parzialmente fondata, con la conseguenza che la parte convenuta deve essere condannata a



pagare in suo favore l'importo di **€ 180.504,10**.

Le spese del presente giudizio devono essere poste, parimenti, a carico della parte convenuta secondo il cd. principio di soccombenza e liquidate nei parametri medi, corrispondenti allo scaglione di riferimento all'importo del saldo riconosciuto in favore del cliente.

Le spese di c.t.u. devono essere, poi, liquidate in favore del dr. [REDACTED] applicando l'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 sull'importo riconosciuto, in una misura intermedia tra il medio e il massimo, per un importo totale di € 5.200,00, oltre i.v.a. e c.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € 180.504,10, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di citazione;

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.

pone a definitivo carico della parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate in favore del dr. [REDACTED] in € 5.200, oltre i.v.a. e c.a.

Si comunichi.

Prato, 27 febbraio 2024

La Giudice
Dr.ssa Raffaella Brogi